

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXXVII**

n. **3**

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO E
DEI PAGAMENTI DILAZIONATI O DIFFERITI,
CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO DI
IDENTITÀ**

(Anno 2019)

(Articolo 30-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(GUALTIERI)

Trasmessa alla Presidenza il 20 luglio 2020

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

INDICE

I.	CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ	4
	PREMESSA	4
I.1	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FENOMENO DEL C.D. "FURTO D'IDENTITÀ". L'AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO SOGGETTIVO DELLA CATEGORIA DEGLI ADERENTI	4
I.2	La Convenzione MEF-CONSAP: Ulteriore atto integrativo alla Convenzione	7
I.3	Convenzioni con gli organismi titolari di Banche Dati	8
I.4	Le novità introdotte dal GDPR in materia di tutela dei Dati Personali e i riflessi sul Sistema di Prevenzione del Furto di Identità	9
II.	RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI	10
II.1	Andamento dei riscontri effettuati dai Soggetti Aderenti	10
II.2	Il convenzionamento dei soggetti individuati dall'art. 30-ter, comma 5, lett. b-ter) del D.Lgs. 141/2010	12
II.3	Approfondimenti preliminari al convenzionamento dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio	12
II.4	Altri Aderenti Diretti: Attività dei Gestori di Identità Digitale	13
II.5	Convenzionamento degli Aderenti indiretti	14
II.6	Le attività di sollecito e di recupero	15
II.7	Verifiche sui Soggetti Aderenti	15
III.	ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONSAP: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADERENTI	16
IV.	LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL GRUPPO FRODI IDENTITARIE (FIDE)	18
IV.1	Monitoraggio della efficacia del sistema: i risultati della rilevazione sulla prevenzione delle frodi	18
V.	LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	20
VI.	EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA	21
VI.1	Approntamento del modulo informatico di segnalazione delle frodi subite o tentate	21
VI.2	Modifiche al Regolamento attuativo	22

VII. SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL QUINTO ESERCIZIO (ANNO 2018)	23
VIII CONCLUSIONI	24

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

PREMESSA

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art.30-ter comma 9 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141.

Il menzionato articolo prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal Gruppo di Lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

In questo quadro si procede ad illustrare gli sviluppi dell'attività relativa al Servizio di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

I.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FENOMENO DEL C.D. "FURTO D'IDENTITÀ". L'AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO SOGGETTIVO DELLA CATEGORIA DEGLI ADERENTI

Il Sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (di seguito "Sistema"), è nato a seguito del recepimento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori¹.

In particolare, in attuazione della delega conferita al Governo italiano dall'art.33 comma 1 lett. d-ter della Legge 7 luglio 2009, n.88 (c.d. Legge comunitaria 2008), è stato emesso il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 (di seguito "Decreto")² che ha istituito nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze

¹ Legge 7 luglio 2009, n.88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008"

² Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo 01 settembre

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

(di seguito “MEF”) un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto d'identità.

Successivamente, nell'anno 2011 con il Decreto Legislativo n.64 è stato modificato il testo del Decreto n.141/2010 mediante l'aggiunta del Titolo V-bis che ha introdotto gli articoli da 30-bis a 30-octies.

Per quanto concerne il profilo programmatico relativo alle risorse finanziarie il legislatore, mediante l'espressa menzione della clausola di invarianza finanziaria³, ha evidenziato che l'attuazione delle disposizioni relative al Sistema di prevenzione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per furto d'identità si intende l'impersonificazione totale o parziale, che consiste nell'occultamento della propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e/o al reddito di altro soggetto.

Principale finalità del Sistema è quella di permettere la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedano una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria.

Il “Sistema” è basato su un Archivio centrale informatizzato (di seguito “Archivio”) e sul Gruppo di Lavoro previsto dall'art.30-ter comma 9 del “Decreto”, che svolge:

- funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, finalizzate a migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto d'identità a livello nazionale;
- compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

Il Gruppo di Lavoro ha carattere permanente ed è presieduto dal componente del gruppo designato dal MEF, il quale, in ragione della specificità dei temi trattati, può integrare la composizione dello stesso con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali nonché con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

Le categorie di soggetti, denominati “aderenti”, che partecipano al Sistema di prevenzione sono elencate all'art.30-ter, comma 5, del D.Lgs.n.141/2010.

Come già potenzialmente previsto dalla norma primaria⁴, il perimetro soggettivo ed oggettivo del Sistema si è dinamicamente ampliato rispetto alle originarie finalità di prevenzione delle frodi creditizie ed identitarie per svolgere funzioni di

1993, n.385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

³ La clausola c.d. di invarianza finanziaria è rivolta, di regola, ad enti investiti di funzioni e poteri amministrativi. Detta clausola, in ragione del precetto di cui all'art.81 comma 3 della Costituzione, deve essere intesa nel senso che le amministrazioni cui spetta il compito di dare attuazione agli obblighi della legislazione vigente devono provvedervi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò a fini di tutela degli equilibri di finanza pubblica

⁴ Articolo 30-ter comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n.141 “...Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto d'identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.”

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

supporto anche al controllo delle identità e alla prevenzione del furto d'identità in settori diversi da quelli relativi al credito al consumo.

Si intende far riferimento, in particolare, alle modifiche normative intervenute nel 2017 relative all'inclusione dei soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale⁵, ai gestori dell'identità digitale (Spid)⁶ e, da ultimo, all'ingresso dei soggetti tenuti all'adeguata verifica della clientela per la prevenzione del reato di riciclaggio (articoli 12 e 13, *D.Lgs. n. 231/2007*).

Il quadro normativo di riferimento è stato poi ulteriormente perfezionato con l'emanazione del Decreto del 19 maggio 2014, n.95 (di seguito "Regolamento") che detta la disciplina esecutiva ed attuativa del Sistema di prevenzione.

In particolare, Il Regolamento disciplina:

- la struttura del Sistema di prevenzione;
- la tipologia dei dati trattati;
- le modalità di collegamento dell'Archivio con le banche dati pubbliche;
- le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro;
- la misura della contribuzione a carico degli aderenti;
- i criteri di determinazione e le relative modalità di riscossione della medesima.

Il Regolamento distingue inoltre i soggetti aderenti al Sistema in due tipologie:

- aderenti "diretti": banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione, soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, gestori dell'identità digitale;
- aderenti "indiretti": gestori di informazioni creditizie ed imprese che offrono agli aderenti diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi. Gli aderenti "indiretti" partecipano al Sistema di prevenzione previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti.

La differenziazione tra le tipologie di aderenti non è meramente nominalistica ma ha rilevanza anche ai fini del pagamento del contributo di adesione al Sistema di prevenzione.

In particolare, ai sensi dell'art.30-sexies comma 2° del Decreto e dell'art.5 comma 3 lett. a) del Regolamento, l'aderente diretto è assoggettato al pagamento di un contributo pari ad € 2.528,67 oltre IVA. Tuttavia, qualora il valore dell'attivo dello stato patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio sia superiore ad € 5 miliardi, l'aderente diretto è tenuto al pagamento di un contributo pari a € 5.027,35 oltre IVA (ossia l'importo previsto può essere incrementato fino al doppio di quello stabilito).

Specificata annotazione deve essere riservata alla categoria dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica in funzione antiriciclaggio, in quanto per

⁵ Legge 4 agosto 2017, n.124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

⁶ Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n.179 recante modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

detti soggetti l'accesso al Sistema ha carattere facoltativo e non già obbligatorio⁷ (per l'approfondimento tematico si rinvia al par. II.3 della presente Relazione).

I.2 LA CONVENZIONE MEF-CONSAP: ULTERIORE ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

Per la gestione amministrativa e tecnologica dell'Archivio centrale informatizzato del Sistema pubblico di prevenzione (di seguito "Archivio"), il MEF si avvale della Società CONSAP S.p.A (di seguito "Ente gestore")⁸.

I rapporti tra il MEF e l'Ente gestore sono disciplinati mediante un'apposita Convenzione, sottoscritta il 22 luglio 2013, della durata di 9 anni.

Il Sistema, denominato "SCIPAFI", ha avviato la piena operatività il 24 febbraio 2015.

Nel 2016, secondo anno di attività del Sistema, si è consolidata la piena operatività di SCIPAFI che ha beneficiato, tra l'altro, dell'ulteriore collegamento con il Ministero dell'Interno per la verifica dei passaporti e dei permessi di soggiorno.

Inoltre, l'apprezzabile aumento delle interrogazioni da parte degli aderenti e la connessa manifestazione di utilità del Sistema hanno favorito la sottoscrizione di un atto integrativo alla succitata Convenzione, approvato con Decreto Direttoriale del 02 dicembre 2016 (registrato dalla Corte dei Conti il 20 dicembre 2016).

Con l'atto integrativo il MEF - nel ridefinire l'importo massimo degli oneri e costi per la gestione di SCIPAFI per ogni esercizio nella misura di € 2.500.000,00 oltre IVA, rivalutabili - ha inoltre autorizzato l'Ente gestore a:

- porre in essere ogni iniziativa idonea alla progettazione, realizzazione e messa in opera di una nuova piattaforma tecnologica del Sistema (attualmente presso il MEF) e dei relativi servizi infrastrutturali, compresi hardware, software di base, ambiente e monitoraggio, canali trasmissivi e sistemi di sicurezza nonché a sostenere i connessi oneri da porre a carico del Sistema;
- avviare anche le necessarie procedure di evidenza pubblica, fermo restando che l'aggiudicazione finale rimane subordinata al previo perfezionamento delle modifiche da apportare al testo del vigente Regolamento⁹, attualmente tema di trattazione con il Garante della Privacy;
- pianificare un'estesa campagna informativa finalizzata ad aumentare la consapevolezza da parte degli aderenti circa l'utilità del Sistema nonché ad acquisire utili elementi per la comprensione del fenomeno delle frodi creditizie e identitarie, al fine di poter sviluppare presidi di prevenzione ancora più efficaci e performanti.

Al riguardo, allo scopo di favorire un maggior raccordo con gli aderenti ed affiancare il Gruppo di Lavoro per lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso

⁷ Art. 30-ter comma 5-bis del D.Lgs. n. 141/2010 "Al Sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5..."

⁸ Legge 4 giugno 2010, n. 96 e Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 64

⁹ Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2014, n. 95

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

demandate, si è convenuto di costituire all'interno dell'Ente gestore un gruppo informale di supporto composto principalmente da esperti nazionali antifrode dei soggetti aderenti nonché da rappresentanti della CONSAP e del MEF.

Tale gruppo, denominato gruppo "FIDE - Frodi identitarie", costituisce un ambito esclusivo e specializzato per l'attività permanente di studio, ricerca e analisi il cui scopo è fornire indicatori di valutazione dell'efficacia nel contrasto dei fenomeni fraudolenti legati ai furti d'identità, oggetto dell'azione del Sistema di prevenzione (per l'approfondimento tematico si rinvia al par. IV della presente relazione).

I.3 CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI TITOLARI DI BANCHE DATI

È proseguita nell'anno di riferimento l'attività del Ministero dell'Economia e delle Finanze di sottoscrizione degli accordi di collaborazione con gli organismi titolari di banche dati (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, INPS e INAIL).

Sono inoltre a tutt'oggi in corso i contatti finalizzati al collegamento delle banche dati per la verifica di documenti smarriti o rubati e delle carte di identità sia cartacee che elettroniche, nella disponibilità del Ministero dell'Interno.

Al riguardo, Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, attraverso il Servizio per il Sistema Informativo Interforze, nel corso dell'anno 2019, ha condotto una valutazione tecnica in ordine all'impatto del collegamento dell'applicativo SCIPAFI con la banca dati dei documenti smarriti o rubati del CED interforze, in ordine alla quale è stato pianificato un quadro esigenziale per la realizzazione del predetto collegamento.

Relativamente invece alla carta d'identità - che costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia, come stabilito dall'art. 288, del Regio decreto 6 maggio 1940, n.635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) - l'art.8 del D.M. 23 dicembre 2015, recante "Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica", ha riservato alle Questure - per finalità di ordine e sicurezza pubblica - ed al Ministero dell'Interno - per i profili di sicurezza nazionale - l'accesso alle informazioni sulle CIE emesse, da acquisire tramite il "cartellino elettronico" (recante le informazioni anagrafiche del titolare della CIE, oltre che la fotografia e la firma autografa) di cui all'art. 8 del suddetto D.M.. Stante la cennata disposizione, in rapporto alla specifica finalità prevista per il trattamento del dato, non sembrerebbe consentito quindi, salvo che alle Forze di polizia, l'accesso al "cartellino elettronico" da parte di altri soggetti seppure appartenenti all'Amministrazione pubblica.

Peraltro l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che sarà resa accessibile alle Amministrazioni pubbliche in rapporto alle finalità da perseguire, espone, oltre ai dati anagrafici anche il dato relativo al possesso della carta d'identità da parte del titolare residente in Italia o all'Estero. In tal senso, è in fase di predisposizione da parte del Ministero dell'Interno una piattaforma informatica che consentirà alle Amministrazioni interessate di fruire dei dati necessari all'espletamento delle funzioni previa sottoscrizione di una convenzione con il Ministero stesso.

Nelle more di tali sviluppi, al fine di favorire il miglioramento dei livelli di servizio delle banche dati in termini di qualità, nell'anno 2019 l'Ente gestore ha

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

dato luogo, con cadenza mensile, alla produzione di una reportistica di riepilogo sull'operatività SCIPAFI con particolare riferimento all'andamento dei riscontri forniti dalle banche dati attualmente operative. L'obiettivo dell'analisi elaborata mediante reportistica è quello di offrire un quadro riepilogativo dei livelli e della qualità del servizio, sulla base degli indicatori di seguito riportati, ritenuti maggiormente rappresentativi del fenomeno oggetto di studio:

- Tasso di richieste non soddisfatte dalle singole banche dati;
- Tempi di risposta;
- Qualità degli esiti;
- Qualità del servizio di assistenza.

Per ogni indicatore vengono restituiti il comportamento medio registrato nell'anno precedente da confrontare con i comportamenti medi osservati a livello mensile nell'anno corrente oggetto di analisi. Ciò al fine di monitorare l'andamento del tasso di richieste soddisfatte rispetto a quelle non soddisfatte e di segnalare eventuali necessità di miglioramento e correttivi in relazione alle problematiche evidenziate dagli aderenti.

Si stanno peraltro ipotizzando ulteriori iniziative per ampliare l'insieme delle banche dati collegate al Sistema di prevenzione, in modo da fornire agli aderenti ulteriori elementi di riscontro e quindi potenziare il Sistema in ottica antifrode.

I.4 LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL GDPR IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI E I RIFLESSI SUL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL FURTO DI IDENTITÀ

In linea di continuità e di sviluppo tematico rispetto alla precedente Relazione dell'aprile 2019, con riferimento alla tutela dei dati personali, sono state intraprese le misure volte all'adeguamento del Sistema SCIPAFI alla nuova disciplina in materia di privacy, divenute pienamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018¹⁰.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del GDPR, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha designato Consap - nella sua qualità di Ente gestore dell'Archivio - quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Sono state pertanto individuate le azioni, tuttora in corso, dirette al potenziamento dei presidi di sicurezza in aderenza alle prescrizioni del GDPR.

¹⁰ Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il GDPR è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri a far data dal 25 maggio 2018

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

A tutto il 2019 aderiscono al Sistema complessivamente n. 1.136 soggetti risultanti dagli elenchi predisposti dal MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 95/2014 (Regolamento di attuazione).

Gli aderenti debbono convenzionarsi tramite una procedura che comporta la compilazione di un formulario sottoposto alla preliminare approvazione del MEF.

In particolare, la convenzione disciplina i rapporti relativamente alla partecipazione al Sistema di prevenzione delle frodi e, segnatamente, le modalità di accesso dell'aderente all'Archivio centrale informatizzato nonché di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche.

A seguito di successive modifiche normative, come precedentemente esposto, la platea degli aderenti è stata via via ampliata fino a ricomprendere molteplici nuovi Soggetti rispetto al nucleo iniziale (cfr. par. I).

II.1 ANDAMENTO DEI RISCONTRI EFFETTUATI DAI SOGGETTI ADERENTI

Il Sistema di riscontro, come accennato nella precedente Relazione, svolge le seguenti funzioni:

- consente agli aderenti di inserire i dati oggetto del riscontro - desunti da documenti di riconoscimento e/o di reddito dei loro clienti - e di verificarne la correttezza formale;
- smista alle banche dati i dati di competenza da verificare;
- riceve dalle banche dati i risultati semaforici della verifica;
- anonimizza, aggrega e memorizza i risultati per fini statistici;
- restituisce all'aderente i risultati semaforici del riscontro.

Il servizio consente la verifica sulle seguenti banche dati:

- Agenzia delle Entrate, per le verifiche relative ai codici fiscali, ai dati identificativi, i domicili fiscali, le partite IVA e le dichiarazioni dei redditi;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le verifiche relative alle patenti di guida;
- INPS, per le verifiche relative alle buste paga di dipendenti pubblici e privati;
- INAIL, per le verifiche relative alle posizioni assicurative dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e privati;
- Ragioneria Generale dello Stato, per le verifiche relative alle tessere sanitarie;
- CEN di Napoli del Ministero dell'Interno, per le verifiche relative ai passaporti e ai permessi di soggiorno (a partire da settembre 2016).

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

Attualmente il servizio è disponibile nelle seguenti due modalità:

- Portale Web, raggiungibile all'indirizzo:
<https://scipafi.mef.gov.it/ScipafiWEB>
- Webservice, raggiungibile all'indirizzo:
<https://scipafi.mef.gov.it/ScipafiRiscontroWS/RichiestaRiscontro>

Il grafico successivo mostra il numero di richieste di riscontro effettuate mensilmente dall'entrata in esercizio del Sistema fino al 31 dicembre 2019.

GRAFICO 1

Le richieste di riscontro effettuate dagli aderenti nel 2019 sono state complessivamente circa n. 10.500.000 e sono cresciute gradualmente - grazie alla progressiva integrazione del Sistema sulle piattaforme informatiche degli aderenti e stante la crescente utilità dell'Archivio - fino ad arrivare, alla fine del 2019, alla soglia di oltre 200.000 richieste per settimana.

L'andamento del numero totale di riscontri del 2019 ha risentito delle fisiologiche fluttuazioni dei segmenti merceologici di riferimento dei soggetti aderenti, che sono legate a componenti stagionali come ad esempio i periodi di festività, i quali influiscono non solo sulla domanda di credito al consumo, ma anche sulla normale operatività dei soggetti aderenti sul Sistema.

Nel 2019 la categoria di soggetti aderenti che ha effettuato globalmente il maggior numero di richieste di riscontro è quella delle banche e delle società finanziarie (circa n. 7.500.000 riscontri effettuati da 310 soggetti su 818 aderenti abilitati), seguita dalle imprese di assicurazione (circa n. 1.700.000 riscontri effettuati da 18 soggetti su 108 aderenti abilitati).

Complessivamente gli aderenti indiretti hanno veicolato il 58% delle richieste di riscontro, ovvero circa n. 6.150.000 su n. 10.500.000.

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

II.2 IL CONVENZIONAMENTO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI DALL'ART. 30-TER, COMMA 5, LETT. B-TER) DEL D.LGS. 141/2010

Come detto (cfr. par. I), al Sistema partecipano, tra l'altro, i soggetti individuati dall'art. 30-ter, comma 5, lett. b-ter) del D.Lgs. 141/2010, così come integrato dall'art. 1, comma 84, della Legge n. 124/2017 ("soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente") i quali, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 95/2014 (Regolamento attuativo), sono tenuti a stipulare una apposita convenzione con Consap S.p.A. e a versare il contributo indicato dal successivo art. 5 dello stesso Regolamento attuativo.

Nel 2019 il MEF ha approvato n. 7 formulari di richiesta di adesione al Sistema presentati dalle *utilities*, mentre Consap ha approvato n. 16 convenzioni.

Di seguito si riporta la situazione dei formulari al 31 dicembre 2019:

TAVOLA 2.1.1 FORMULARI APROVATI AL 31.12.2019 PER CATEGORIA ADERENTE B-TER)

	b-ter)	TOTALE
DOCUMENTO APPROVATO	196	196

Di seguito si riporta la situazione dei convenzionamenti al 31 dicembre 2019:

TAVOLA 2.1.2 CONVENZIONI APPROVATE AL 31.12.2019 PER CATEGORIA ADERENTE B-TER)

	b-ter)	TOTALE
DOCUMENTO APPROVATO	171	171

II.3 APPROFONDIMENTI PRELIMINARI AL CONVENZIONAMENTO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO

L'ampliamento del Sistema di prevenzione ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio consegue anch'esso al recepimento di direttive europee e all'attuazione dei relativi atti.

La Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) - recependo le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel febbraio 2012 - ha introdotto nuove disposizioni in relazione alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'intento di rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità economica¹¹.

In quest'ottica di sostanziale rafforzamento del sistema antiriciclaggio, il Governo italiano, secondo lo schema tipico del recepimento delle Direttive UE, ha esercitato la delega emanando il Decreto Legislativo n.90 del 25 maggio 2017¹² che

¹¹ Il processo di recepimento ha preso avvio con l'emanazione della Legge n.170 del 12 agosto 2016 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea (Legge di delegazione europea 2015).

¹² Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del Sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

ha affiancato la precedente disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n.231/2007.

Tra le principali novità il legislatore ha previsto la facoltà per i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica (revisori dei conti; contabili esterni e consulenti tributari) di avvalersi del Sistema di prevenzione del furto d'identità secondo un approccio basato sul rischio (c.d. *risk based approach*).

Detta modalità di approccio è ritenuta la più adeguata per far fronte a nuove minacce emergenti in quanto consente di graduare l'intervento, ricorrendo a misure rafforzate nell'ambito di settori di attività reputati ad alto rischio e, al contrario, a misure semplificate in quei settori in cui il rischio è particolarmente basso.

È di tutta evidenza pertanto quanto sia fondamentale per i destinatari degli obblighi dettati dalla normativa in argomento effettuare l'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi delle attività interessate e del cliente prima che si instauri il rapporto o che sia svolta la transazione. Allo stesso tempo permane parimenti rilevante il mero obbligo gravante sugli stessi di conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite, per espresse finalità preventive, di accertamento e di indagine da parte dell'UIF o di altra autorità competente.

Quanto rappresentato in merito alla complessità della disciplina citata ha reso necessario interessare per detta materia anche l'autorità Garante per la protezione dei dati personali, con la quale sono in corso specifici approfondimenti circa l'impatto sui modelli organizzativi già adottati nel privato.

II.4 ALTRI ADERENTI DIRETTI: ATTIVITÀ DEI GESTORI DI IDENTITÀ DIGITALE

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 - che disciplina il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) - ha previsto, ai fini della attribuzione della identità digitale, che i Gestori della identità digitale verifichino i dati contenuti nei documenti esibiti dagli utenti (persone fisiche o giuridiche) che ne chiedono il rilascio.

A tal fine, lo stesso D.P.R. ha stabilito che, nell'ambito delle attività demandate ad AgID per l'attuazione di SPID, l'Agenzia possa stipulare apposite convenzioni con soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità, tra cui rientra il MEF in qualità di Titolare del Sistema di prevenzione del furto di Identità.

A integrazione del perimetro normativo di riferimento, è successivamente intervenuto il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 che, introducendo modifiche all'articolo 30-ter del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha esteso - come detto - l'utilizzo del Sistema di prevenzione del furto di Identità anche ad ambiti diversi da quello del credito al consumo, rendendo l'utilizzo possibile in tutti i casi in cui si renda necessaria una verifica della identità della clientela¹³.

del terrorismo e recante modifica alle direttive 2005/60/CE e 2006/70 CE e attuazione del regolamento (UE) n.2015/847 riguardante i dati informative che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.1781/2006.

¹³ Cfr. art. 30-ter, comma 1, D.lgs. 141/2010.

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

Con lo stesso Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono stati anche espressamente inseriti, fra gli aderenti, i soggetti di cui all'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al fine di agevolare la partecipazione al Sistema secondo le previsioni sopra richiamate e in linea con quanto auspicato dal Garante della Privacy, si è stabilito di svolgere una fase di test per i Gestori della identità digitale, previa approvazione da parte di AgID di appositi formulari di pre-adesione degli stessi Gestori, che ha consentito l'erogazione - a fini sperimentali - di un ammontare prestabilito di richieste di verifica di dati identificativi, con riscontri disponibili secondo le modalità standard, per una durata massima determinata *ex ante*; il tutto senza oneri a carico della finanza pubblica, del MEF e di Consap¹⁴.

Al periodo di test - conclusosi il 30 settembre 2018 - hanno partecipato tutti i Gestori dell'identità digitale ad eccezione di Poste Italiane (successivamente convenzionatasi come Soggetto appartenente alla categoria di cui all'art. 30-ter, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 141/2010).

Dall'avvio della fase di test (novembre 2017) fino al 30 settembre 2018 sono stati effettuati complessivamente 181.816 riscontri.

Prima della conclusione della fase di test, a partire dal 14 settembre 2018, è stato attivato sul portale amministrativo SCIPAFI l'insieme delle funzionalità idonee al convenzionamento di ciascun Gestore della Identità digitale quale aderente diretto, cui ha fatto seguito il convenzionamento quali aderenti diretti di InfoCert S.p.A., In.Te.Sa. S.p.A. e Register S.p.A., che nell'arco del 2019 hanno effettuato complessivamente n. 74.869 riscontri.

In accordo con le previsioni di cui al D.lgs. n. 141/2010, il pieno utilizzo del Sistema di prevenzione ai fini delle verifiche preliminari al rilascio delle identità digitali segue l'andamento dello sviluppo integrato del sistema SPID in ambito nazionale.

II.5 CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI INDIRETTI

Gli aderenti indiretti¹⁵ partecipano al Sistema, su delega degli aderenti diretti e previo convenzionamento con il MEF. Anche gli aderenti indiretti sono tenuti a stipulare una convenzione con l'ente gestore.

Il numero totale di deleghe conferite dagli aderenti al 31 dicembre 2019 ammonta a n. 334.

¹⁴ Si evidenzia che per gli aderenti afferenti alla categoria b-bis) si è proceduto ad un convenzionamento extra-Sistema

¹⁵ Cfr. D.Lgs. 141/2010 art. 30-ter, comma 5, lett. d).

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

II.6 LE ATTIVITÀ DI SOLLECITO E DI RECUPERO

Nel corso dell'anno 2019 è continuata l'attività diretta al recupero del contributo di adesione al Sistema previsto dall'art.5 comma 2 del Regolamento n.95/2014¹⁶.

In particolare, il 22 novembre 2019 - effettuata la necessaria preliminare verifica dei dati e delle anagrafiche mediante i servizi dell'Anagrafe Tributaria - sono stati notificati nr. 534 avvisi di avvisi di pagamento pre-coattivi per un valore totale di € 1.647.379,32 così ripartito:

- nr. 495 avvisi per un valore di € 1.527.065,10 per la categoria di aderenti di cui alla lettera b-ter (ossia soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale);
- nr. 39 avvisi per un valore di € 120.314,22 per la categoria di aderenti di cui alla lettera c-bis (ossia imprese di assicurazione).

Tale azione ha per il momento dato luogo al convenzionamento di nr. 68 soggetti, tutti appartenenti alla categoria b-ter.

L'attività continua ad essere costantemente monitorata al fine di fornire le risultanze definitive nell'anno 2020.

II.7 VERIFICHE SUI SOGGETTI ADERENTI

Al fine di assicurare un uso del Sistema di prevenzione da parte degli aderenti coerente con il dettato normativo, in particolare per quanto riguarda l'effettiva pertinenza dei riscontri effettuati dagli aderenti e la corretta tenuta del parco utenti da parte degli aderenti stessi, nel novembre del 2018 il MEF e Consap hanno individuato una ulteriore metodologia di verifica articolata in tre fasi successive:

- Fase 1 - *screening* generale, basata sul calcolo automatico di indicatori d'uso del Sistema in base alle evidenze registrate nel Sistema stesso e sulla totalità degli aderenti;
- Fase 2 - verifica documentale, consistente nella verifica di documentazione - inviata da un campione di aderenti individuati in base all'esito della fase 1 - attestante la correttezza delle operazioni eseguite dagli aderenti stessi;
- Fase 3 - verifica "in loco", svolta su un insieme ristretto di aderenti individuato a seguito dell'esecuzione della Fase 2.

Nel 2019 è stata avviata l'attività di verifica eseguendo la Fase 1 di *screening* generale, che è stata completata nel gennaio 2020. Tale attività ha permesso di individuare un sottoinsieme di 79 aderenti da sottoporre alle successive attività di fase due (verifica documentale) e fase tre (verifiche "in loco"), che si intendono effettuare nel corso del 2020.

¹⁶ Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.95/2014 all'art.5, comma 2, dispone che l'adesione al Sistema e ciascuna richiesta di verifica comportano da parte degli "aderenti diretti" il pagamento di un contributo all'Ente gestore articolato nelle due componenti specificate alle lettere a) e b) del comma 3 del citato articolo 5.

III. ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE CONSAP: IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADERENTI

Il Sistema di prevenzione del furto d'identità ha come componente operativa fondamentale il Sistema di riscontro. Questo Sistema software gestisce parecchie migliaia di utenze, in quanto ciascun aderente può crearne in autonomia per la propria organizzazione (cfr. precedente Relazione).

Al 31 dicembre 2019 le singole utenze registrate ed abilitate ad effettuare riscontri erano n. 8.600.

Per far funzionare questa complessa realtà è attivo dal gennaio 2015, come previsto dall'art.6 comma 1, lettera k della Convenzione MEF-Consap, un *help desk* gestito da Consap al servizio degli aderenti. Questo *help desk* è raggiungibile dagli utenti sia telefonicamente che per posta elettronica e opera tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00, festivi inclusi. L'*help desk* opera a più livelli:

- il primo livello (*contact center*) è gestito tramite una società esterna aggiudicatrice di apposita gara; questo è il primo punto di contatto degli utenti, che attualmente smaltisce in tempo reale oltre l'80% delle richieste;
- il secondo livello specialistico, gestito direttamente da personale Consap, riceve le richieste più complesse dal primo livello ed è articolato su due uffici: uno competente per le problematiche amministrative, l'altro per le problematiche informatiche.

Dall'attivazione del servizio di assistenza al 31 dicembre 2019 sono stati aperti ed è stato assegnato un numero di protocollo ad oltre n. 15.500 *ticket*. Il seguente prospetto mostra il numero complessivo (n. 3.212) di richieste di assistenza pervenute all'*help desk* nel 2019, suddivise fra richieste gestite direttamente dal 1° livello (n. 2.556, pari all'80%) e richieste scalate al 2° livello (n. 656, pari al 20% del totale).

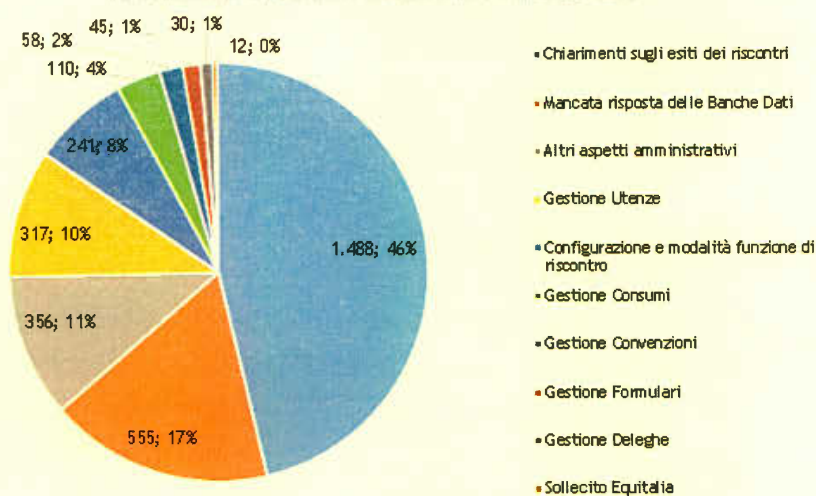
TAVOLA 3.1.1 RICHIESTE DI ASSISTENZA AL 31.12.2019

	ASSISTENZA I LIVELLO			ASSISTENZA II LIVELLO		
	Aperto	Chiuso	Tot.	Aperto	Chiuso	Tot.
I SEM. 2019	0	1.429	1.429	1	370	371
II SEM. 2019	0	1.127	1.127	16	269	285
TOTALE		2.556			656	

Il tempo medio di risoluzione delle richieste di assistenza gestite al primo livello è pari a circa 1 giorno lavorativo, mentre per le richieste gestite dal secondo livello il tempo di risoluzione può variare da una risposta immediata fino ad arrivare

a qualche giorno, in funzione di particolari criticità evidenziate, che impongono necessariamente il coinvolgimento di altre Amministrazioni e strutture¹⁷.

Il successivo prospetto mostra la ripartizione per materia trattata delle richieste di assistenza pervenute nel 2019.

GRAFICO 2**RICHIESTE DI ASSISTENZA PER TIPOLOGIA**

Le richieste più frequenti sono state relative a chiarimenti sugli esiti restituiti dal Sistema di riscontro (46%, per un totale di n. 1.488 richieste) e sulla mancata risposta delle banche dati (17%, per un totale di n. 555 richieste).

¹⁷ Per le richieste di assistenza gestite dal secondo livello, gli uffici preposti Consap hanno la necessità di inoltrare, a loro volta, la richiesta alle banche dati o alle società esterne di manutenzione del software per problemi di loro competenza; questi sono i casi che richiedono normalmente tempi di evasione più lunghi.

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

IV. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL GRUPPO FRODI IDENTITARIE (FIDE)

Nell'ambito del Sistema di prevenzione del furto di identità opera un Gruppo di Lavoro con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, che rappresenta uno dei due elementi essenziali, insieme con l'Archivio, su cui si basa il Sistema ed ha lo scopo di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi, a livello nazionale, nei settori richiamati dalle disposizioni normative.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017 è stato costituito il predetto Gruppo di Lavoro, insediatosi con il kick-off meeting del 4 luglio 2017.

Detto Gruppo è composto dai rappresentanti (membro effettivo e supplente) designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (che lo presiede), dal Ministero dell'Interno, dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di Finanza.

Il membro designato da Consap svolge le funzioni di Segretario del Gruppo di Lavoro.

Nel corso del 2019 il Gruppo di Lavoro si è riunito in data 5/4/2019 per predisporre la seconda Relazione sulle attività del Sistema di Prevenzione del Furto di Identità, trasmessa - in linea con quanto previsto dal D.lgs n. 141/2010 - dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Parlamento per gli adempimenti connessi alla informativa in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi nel periodo in esame.

Per supportare al meglio il Gruppo di Lavoro, sono parallelamente proseguite le attività del gruppo FIDE - Frodi Identitarie (cfr. precedente Relazione, paragrafo V), che costituisce un ambito esclusivo e specializzato per l'attività permanente di ricerca, studio e analisi, con lo scopo di fornire indicatori di valutazione per il contrasto di fenomeni fraudolenti legati ai furti d'identità e alle frodi creditizie, oggetto dell'azione di contrasto del Sistema di prevenzione.

IV.1 MONITORAGGIO DELLA EFFICACIA DEL SISTEMA: I RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLE FRODI

Nel corso dell'anno 2019 il gruppo FIDE, che è composto da esperti in materia antifrode designati dai Soggetti aderenti, ha svolto un'attività di monitoraggio sull'efficacia del Sistema su un campione di aderenti appartenenti alla categoria "fornitori di servizi di comunicazione elettronica"¹⁸. Da detto monitoraggio è

¹⁸ Nell'anno 2018 analogo monitoraggio era stata effettuato sulla categoria "banche ed intermediari finanziari"

emerso un positivo apprezzamento della funzionalità dell'Archivio e, in generale, sulla validità del Sistema nella prevenzione delle frodi identitarie.

In particolare, dalla rilevazione condotta sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica, è risultato che il Sistema ha concorso nell'intercettazione di operazioni qualificate a rischio frode nella misura significativa del 3,5% sul totale delle richieste di verifica effettuate, evidenziando l'efficacia della scheda dati identificativi in funzione di *alert* per il blocco delle operazioni sospette¹⁹.

Gli apprezzabili risultati illustrati vanno ascritti alla modalità adottata dal gruppo FIDE, che svolge una consistente funzione di collettore delle informazioni raccolte dai soggetti aderenti e al contempo, di volano delle proposte di miglioramento da sottoporre alla valutazione del Gruppo di Lavoro di cui all'art.30-ter comma 9 del Decreto n.141/2010.

L'intento è quello di acquisire un vasto panorama di riferimento che abbracci tutti i settori merceologici interessati e di poter elaborare i dati acquisiti, anche in ambito statistico, al fine di suggerire eventuali correttivi e/o migliorie idonee a favorire l'evoluzione ed il rafforzamento del Sistema in coerenza alle esigenze mutevoli del mercato.

¹⁹ Il tasso di efficacia di SCIPAFI, in termini di prevenzione, è inteso come il numero di operazioni bloccate per rischio frode in pre-attivazione (a seguito dell'esito negativo di uno dei campi che compongono la scheda SCIPAFI) rispetto al numero globale di richieste di riscontro effettuate sulla stessa scheda da parte dell'aderente. Dal totale delle operazioni bloccate per rischio frode sono state sottratte le operazioni "bonificate" ovvero le operazioni segnalate dal Sistema di riscontro SCIPAFI mediante l'evidenza degli esiti semaforici rossi all'esito dei quali sono emerse anomalie che hanno indotto l'aderente a qualificare l'operazione in esame inizialmente come un rischio frode e a non autorizzare la medesima; successivamente a seguito di accertamenti, che hanno acclarato la genuinità dell'operazione, si è proceduto con l'autorizzazione della stessa.

L'efficacia del Sistema per la categoria b) è stata calcolata come la media ponderata dei tassi di efficacia dei singoli *player* analizzati, i cui pesi sono pari alla quota di riscontri effettuata dagli stessi sul montante complessivo di interrogazioni del 2018.

V. LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Come menzionato nel par. I.2, l'atto integrativo alla convenzione fra MEF e Consap sottoscritto nel 2016 prevede fra l'altro la pianificazione di un'estesa campagna informativa finalizzata ad aumentare la consapevolezza da parte degli aderenti circa l'utilità del Sistema.

In linea con tali previsioni, nel corso del 2019 è stato definito un Piano operativo di comunicazione per il triennio 2020 - 2022.

Il Piano, attualmente in corso e che produrrà i primi risultati già nel corrente anno, prevede la diffusione fra tutti gli aderenti di informazioni sul tema del furto di identità e sugli strumenti antifrode messi a disposizione dal Sistema di prevenzione, l'organizzazione di eventi e di momenti di incontro fra gli operatori del settore per promuovere l'uso del Sistema nonché l'erogazione di servizi di *e-learning* per la formazione a distanza della platea degli utilizzatori.

VI. EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA

Uno dei processi di *business* che sta evolvendo maggiormente per via della trasformazione digitale è quello relativo all'identificazione e certificazione dell'identità della nuova clientela: questa è la fase chiamata in termini tecnici *client onboarding*, o semplicemente *onboarding*, che in molti settori di mercato ha forti impatti su *customer experience*, *compliance* e *cybersecurity*.

La maggior parte degli aderenti, in particolare banche e finanziarie, ha segnalato di avere attualmente attivo un processo di trasformazione digitale nell'ambito dell'acquisizione della nuova clientela. Questo nuovo processo sta ridefinendo le modalità del contatto tra aziende e persone e sta di fatto segnando l'evoluzione del tradizionale rapporto di vendita.

È evidente che, in tale quadro, sia preminente contrastare, anche mediante l'utilizzo del Sistema di prevenzione del furto d'identità, forme di frode particolarmente complesse che nascono dalle nuove frontiere della tecnologia applicata al mondo della finanza, delle assicurazioni, delle telecomunicazioni, ecc. (*fintech-insurtech-bigtech*).

Si è in presenza quindi di ampie potenzialità di sviluppo del Sistema sia in quei settori di mercato già serviti dal Sistema e in cui il rischio di frode identitaria appare molto elevato (come ad esempio le c.d. utilities, il comparto assicurativo, le banche e finanziarie), sia in nuovi settori attualmente non serviti dal Sistema e per i quali il rischio di frode identitaria è comunque presente.

Tali potenzialità potranno essere pienamente colte solo se si dota il Sistema della dinamicità necessaria per soddisfare le esigenze di business in continuo mutamento, sia estendendo l'insieme dei campi da sottoporre a riscontro per la verifica identitaria (si pensi in particolare a dati quali l'indirizzo PEC, il numero di telefono, la partita IVA), sia ampliando l'insieme delle funzionalità e delle modalità di fruizione dello strumento antifrode SCIPAFI.

VI.1 APPRONTAMENTO DEL MODULO INFORMATICO DI SEGNALAZIONE DELLE FRODI SUBITE O TENTATE

Proseguono, alla luce dell'accesso al Sistema di nuove categorie di aderenti previsto dalle ultime evoluzioni normative, le attività di individuazione dei requisiti del "Modulo informatico di allerta", che consentirà la raccolta e la circolazione fra gli aderenti delle informazioni relative alle frodi subite o ai casi di "rischio frode", nonché delle segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal MEF agli aderenti stessi.

La creazione di questa ulteriore base informativa e il suo sfruttamento come ulteriore fonte di dati consultabile permetterà di aumentare sensibilmente - e di

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

monitorare - l'efficacia antifrode del Sistema di prevenzione, perseguendo così pienamente gli obiettivi originari del Sistema stesso.

VI.2 MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il DM emendativo del regolamento attuativo, il cui iter è stato avviato nel corso dell'anno 2019, sarà oggetto di ulteriori modifiche che scaturiscono dalla necessità di adeguare la norma primaria (D.Lgs. n. 141/2010, Titolo V-bis) alle prescrizioni dettate dal GDPR.

In particolare, muterà la disciplina che consente l'accesso a SCIPAFI da parte dei soggetti ex art. 3 del Dlgs. n. 231/2007 ai fini dell'identificazione del cliente, in sede di adeguata verifica, per la prevenzione del reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i cui termini e modalità sono, a normativa vigente, demandati ad un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si provvederà, invece, a delegare la regolazione di termini e modalità al DM di attuazione di cui all'articolo 30-octies del D.Lgs. n. 141/2010, implementando di conseguenza le disposizioni del DM emendativo del regolamento attuativo, in accordo con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e in aderenza alle previsioni di cui all'art. 6, par. 3, lett. b), del GDPR e dell'articolo 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003.

VII. SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL QUINTO ESERCIZIO (ANNO 2018)

Si riepiloga di seguito la situazione economico/patrimoniale del quinto esercizio del Sistema di prevenzione del furto di Identità, riferita all'ultimo rendiconto approvato dell'anno 2018 e riportata in maggiore dettaglio nei documenti di rendiconto redatti ai sensi della convenzione MEF-CONSAP.

Il quinto esercizio ha chiuso con un avanzo di € 0,6 mln, avendo registrato entrate per € 2,7 mln e uscite per € 2,1 mln.

Le entrate registrate sono relative, per 0,4 mln, ai contributi versati dagli aderenti per l'adesione al Sistema di prevenzione e, per 2,3 mln, ai contributi versati dagli aderenti per l'uso del servizio di consultazione dell'Archivio.

Le entrate dell'esercizio non comprendono i contributi per la consultazione dell'Archivio relativi al quarto trimestre 2018 (€ 0,7 mln al netto dell'IVA), che sono stati fatturati ed incassati nel 2019.

Le uscite sono costituite prevalentemente dalle spese di gestione del 2018 pari a € 1,7 mln, nonché dall'IVA indetraibile per € 0,4 mln.

RELAZIONE AL PARLAMENTO – ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL FURTO D'IDENTITÀ E DELLE FRODI
NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO

VIII CONCLUSIONI

In considerazione dei risultati ottenuti sia in termini di numerosità delle richieste di riscontro che in termini di contenimento delle frodi subite dagli aderenti, l'esperienza del Sistema nei suoi primi cinque anni di operatività può definirsi estremamente positiva.

Il numero delle interrogazioni complessive all'Archivio dalla data di avvio della operatività del Sistema ammonta a circa 35.000.000 e persistono aspettative di crescita promettenti anche alla luce dei soggetti tenuti alla adeguata verifica.

La recente rilevazione nell'ambito del gruppo FIDE sui livelli di efficacia del Sistema in ambito "telecomunicazioni" ha confermato che le potenzialità dello strumento ai fini antifrode sono in linea con le attese dei Soggetti aderenti, che peraltro auspicano il collegamento, entro il corrente anno, del Sistema con ulteriori banche dati (in particolare con quelle dei documenti smarriti e rubati, delle carte di identità elettroniche e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente del Ministero dell'Interno) per consentire la verifica di un più ampio insieme di dati e contrastare quindi in modo sempre più efficace il fenomeno delle frodi identitarie.

